REGOLAMENTO (CEE) N. 1929/75 DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 1975

che istituisce un regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananassi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 227,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che, data la situazione particolare del mercato comunitario delle conserve di ananassi, e data altresì la necessità per l'industria di mantenere prezzi competitivi rispetto a quelli praticati dai principali paesi terzi produttori, occorre istituire un regime di aiuti alla produzione, affinché le conserve di ananassi possano essere fabbricate a un prezzo inferiore a quello che si avrebbe in seguito a pagamento di un prezzo remunerativo ai produttori di ananassi freschi;

considerando che le disposizioni concernenti la sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia devono essere estese ai dipartimenti francesi d'oltremare, data l'importanza della produzione di ananassi per la loro economia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Viene istituito un regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananassi di cui alla sottovoce 20.06 B della tariffa doganale comune, fabbricate con ananassi freschi raccolti nella Comunità.

Articolo 2

L'aiuto alla produzione viene concesso dallo Stato membro nel cui territorio vengono fabbricate le conserve di ananassi.

Articolo 3

L'aiuto alla produzione viene accordato soltanto ai trasformatori che si impegnino a pagare ai produttori di ananassi almeno il prezzo minimo, fissato conformemente all'articolo 4.

Articolo 4

1. L'importo dell'aiuto alla produzione viene fissato in modo da compensare la differenza tra il prezzo d'offerta comunitario delle conserve di ananassi ed i prezzi praticati, per tali prodotti, dai paesi terzi fornitori.

2. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, fissa ogni anno, in tempo utile prima dell'inizio della campagna di commercializzazione:

a) l'ammontare dell'aiuto,

b) il livello del prezzo minimo di cui all'articolo 3.

Articolo 5

La campagna di commercializzazione per le conserve di ananassi ha inizio il 1° giugno di ogni anno e termina il 31 maggio dell'anno successivo.

Articolo 6

L'aiuto alla produzione viene corrisposto, su loro domanda, ai trasformatori che forniscano la prova:

— dell'avvenuta fabbricazione del quantitativo di conserve che forma l'oggetto della domanda,

— dell'origine comunitaria degli ananassi utilizzati nella fabbricazione delle conserve,

— dell'osservanza dell'impegno di cui all'articolo 3.

Articolo 7

Le modalità d'applicazione del presente regolamento vengono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1420/75 (3).

Articolo 8

Limitatamente alla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, l'articolo 40, paragrafo 4, del trattato e le relative disposizioni d'applicazione si applicano, per le conserve di ananassi, anche ai dipartimenti francesi d'oltremare.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. C 23 dell'8. 3. 1974, pag. 45.

(2) GU n. L 153 del 1°. 7. 1968, pag. 8.
(3) GU n. L 141 del 3. 6. 1975, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA